



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Alla Università degli Studi di Firenze  
Piazza San Marco 4  
50121 Firenze*

*prot. 25/II/0010052*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave – art. 33, L. n. 104/1992 come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010.

L'Università degli Studi di Firenze ha avanzato istanza di interpello al fine di avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 24, comma 1 lett. a), L. n. 183/2010 che ha innovato l'art. 33, L. n. 104/1992 con riferimento al *referente unico* per l'assistenza alla persona in situazione di handicap grave.

In particolare, si chiede se sia legittima la fruizione dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992, a mesi alterni da parte di più aventi diritto, per l'assistenza a familiari disabili in situazione di handicap grave alla luce delle modifiche apportate con il c.d. Collegato Lavoro.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Il riformulato art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 dispone espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi “*non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità*”.

Preliminarmente si osserva che la disposizione normativa, nella sua nuova articolazione, non prevede più in maniera esplicita la continuità e l'esclusività dell'assistenza quali requisiti essenziali ai fini del godimento di tali permessi.

Tuttavia, con riferimento al concetto di esclusività, la nuova prescrizione tende in parte a tipizzare tale requisito disponendo specificatamente che i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona; pertanto, stante la lettera della norma ed in linea con quanto già chiarito con circolare dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circ. del 6 dicembre 2010, n. 13), si osserva che la legge sembra **individuare un unico referente per ciascun disabile**.

Al fine di sciogliere il dubbio interpretativo prospettato dall'istante, appare opportuno ricordare che lo stesso Consiglio di Stato ha definito il referente unico come il soggetto che assume *“il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito”* (cfr. parere n. 5078/2008).

Alla luce del suddetto orientamento si può sostenere, pertanto, che il referente unico si identifica con **colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave** con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.

A conforto di ciò, si osserva che laddove il Legislatore abbia voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l'assistenza di uno stesso familiare: è questo il caso dei genitori rispetto ai quali l'art. 33, comma 3, lett. a) ultimo periodo dispone espressamente che *“per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne anche alternativamente”*.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP

MT